CAMERA DEI DEPUTATI N. **2564**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 ottobre 1996 (v. stampato Senato n. 1034)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VELTRONI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(DI PIETRO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 ottobre 1996

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa*).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei cri-

teri di cui alle lettere *a)* e *b),* al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo.

ART. 2.

(*Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica*).

1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La dichiarazione di nascita può essere resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita indistintamente da uno dei genitori. Essa è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Alla dichiarazione di nascita non si applica il disposto di cui all'articolo 41.

I genitori residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri, pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo se tra i medesimi intercorre un accordo risultante da atto scritto redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso di dissenso di uno dei genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo qualora il centro di nascita in cui avviene il parto sia localizzato nello stesso territorio di competenza dell'azienda unità sanitaria locale con presidi ospedalieri o dell'azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il comune di residenza dei genitori; in caso contrario si applica l'articolo 40 ».

2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. – *1*. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica ».

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva per le amministrazioni la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

« *1-bis*. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente ».

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.

9. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva

sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

« *1.* Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ».

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.

6. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al presente articolo.

ART. 4.

(*Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni e delle regioni sugli atti degli enti locali*).

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni

valutazione di merito, si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, introdotto dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento».

5. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi successivi.

6. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

7. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

8. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie

specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

9. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 5, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

10. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

11. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 10, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

12. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro i quali va nominato il commissario *ad acta*.

13. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annulla-

mento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

ART. 5.

(*Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali e provinciali*).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, numero 2), della presente legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera *b)* è sostituito dal seguente:

« *2)* dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari ».

3. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« *2-bis*) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio ».

4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'or-

dinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio ».

ART. 6.

(*Disposizioni in materia di personale*).

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« *1.* I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge si applica il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « Spettano ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai funzionari responsabili degli uffici o dei servizi ».

4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« *5.* Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura

complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam,* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto ».

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« *6.* Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali ».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ».

7. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis*. Negli enti locali le modalità di assunzione agli impieghi e i requisiti di accesso sono disciplinati nel rispetto delle modalità e dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato ».

8. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i criteri per la mobilità dei dipendenti a seguito del trasferimento della gestione dei servizi pubblici agli organismi di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b), c), d), e),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« ART. 51-*bis*. - *(Direttore generale). – 1.* Il sindaco nei comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario ».

10. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

ART. 7.

(*Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali*).

1. L'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Il regime giuridico e le funzioni del segretario comunale e del

segretario provinciale sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, che svolge compiti di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e i contratti degli enti locali riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia, ivi comprese quelle previste dal comma 4 dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dalla presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 8. Salvo quanto disposto dal comma 5, la nomina non può avere durata superiore a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario.

5. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso ovvero per gravi violazioni dei doveri di ufficio.

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al comma 11 per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al comma 11 stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità con preferenza di collocamento in ordine di priorità presso le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, e nella qualifica corrispondente a quella posseduta.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali tenute presso i Commissariati del Governo, e amministrate da comitati composti da due componenti designati dal Ministero dell'interno, da un componente designato dalla regione, da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI). Il comitato elegge nel proprio seno un presidente nella prima seduta.

9. È istituito presso il Ministero dell'interno un consiglio nazionale, che esercita funzioni di coordinamento e vigilanza sulle sezioni regionali dell'albo, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'interno, da tre rappresentanti della categoria dei segretari comunali e provinciali, da tre rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dall'ANCI e uno dall'UPI. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente nella prima seduta.

10. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11 i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale, o di reggente.

11. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l'articolazione dell'albo in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo degli iscritti nell'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

12. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali e, a richiesta, gli altri aventi titolo all'iscrizione all'albo ai sensi del comma 10. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, e di cui al comma 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.

13. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, banditi con decreti del Ministro dell'interno del 30 gennaio 1995 e del 31 gennaio 1996.

14. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità ».

15. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

ART. 8.

(*Disposizioni in materia di contrattazione collettiva*).

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le province e con i comuni»; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia ».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: « Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:

« *2.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti ».

ART. 9.

(*Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali*).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di prevenzione e verifica per

garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino a un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;

c) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

d) procedure semplificate e celeri per il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

e) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo, al fine dell'espressione del parere, da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

« ART. 108. - *(Adeguamento dei regolamenti). – 1.* I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come prin-

cìpi generali con valore di limite inderogabile:

a) articoli da 1 a 15;

b) articoli 21 e 27;

c) articoli 31, 33 e 34;

d) articoli 35, commi 1 e 4, 36, commi 2 e 4, e da 37 a 39;

e) articoli 43, 44, comma 1, e 48;

f) articoli da 50 a 54, 58, comma 2, e 62;

g) articoli da 67 a 99;

h) articoli 102, 106, 111 e 116.

2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.

3. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere *b), d), e), f), g)* e *h)* del comma 1 dello stesso articolo. La denominazione e numerazione dei servizi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, è facoltativa per le province ed i comuni capoluogo di aree metropolitane ».

5. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole «all'articolo 53, comma 1, ed». All'articolo 31, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: « *una tantum* ».

6. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 30 aprile 1997.

ART. 10.

(*Disposizioni concernenti forme di decentramento nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti*).

1. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 6-*bis*. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

ART. 11.

(*Disposizioni in materia di responsabilità*).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

« *1*. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e nei limiti del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità,

fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nei casi di concorso, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà ».

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(*Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici*).

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato»;

b) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni

dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole ».

ART. 13.

(*Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il CUN, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali ».

2. Fino all'adozione, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonchè quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare

i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

5. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

6. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 5 non inficia la valida costituzione dell'organo.

7. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera *a),* è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

8. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

9. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 7 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto.

10. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

11. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio

di amministrazione e al senato accademico.

12. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari.

13. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 14.

(*Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica*).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei 30 giorni successivi, il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

ART. 15.

(*Abrogazione dell'autorizzazione del prefetto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili*).

1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni pre-

ventive per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(*Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali*).

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;

b) il comma 5 è abrogato.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva).

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, il Ministero della

difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana, al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio

militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le attività stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

ART. 18.

(*Conferenze di servizi e accordi di programma*).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4 ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministra-

zione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« *4.* Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione ».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che

cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta ».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«ART. 14-*bis*. – *1*. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province ».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

«ART. 14-*ter*. – *1*. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito

positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici ».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-*quater*. – *1.* Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito, dopo il comma 5, il seguente:

«5-*bis*. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro cinque anni ».

9. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

ART. 19.

(*Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica*).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole «di personale del comparto sanità,» sono inserite le seguenti: «di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni »;

b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo

è sostituito dal seguente: « le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni ».

3. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 1 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ART. 20.

(*Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali*).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione di tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

ART. 21.

(*Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali*).

1. All'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i princìpi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, costituire società per azioni ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni, l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali, l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonchè le indicazioni di cui alla lettera *a)*.

3-*ter*. La deliberazione di cui al comma 3-*bis* potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso

comma nonchè gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile ».

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

3. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati ».

4. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

ART. 22.

(*Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore, previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio ».

2. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

ART. 23.

(*Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*).

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai cinquecento metri»;

b) al comma 3, dopo le parole «sono approvate», sono inserite le seguenti: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale ».

ART. 24.

(*Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo*).

1. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione.

ART. 25.

(*Disposizioni sulla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146*).

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« *5*. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un appositito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la

gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione ».

ART. 26.

(*Anagrafe patrimoniale*).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 1997.

ART. 27.

(*Applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

ART. 28.

(*Regolazione degli effetti giuridici derivanti dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, non convertito*).

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452.

ART. 29.

(*Regolazione degli effetti giuridici derivanti da decreti-legge non convertiti*).

1. Restano validi altresì gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1° marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 451.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2564
Lire 500